



Città metropolitana
di Venezia

PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it - Fax 041/2501043

Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia – Mestre

SUA VE per conto del Comune di Pianiga (VE).

Oggetto: gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, per ammodernamento ed efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione e gestione del servizio di illuminazione pubblica. CIG 74194324F9

Un operatore economico ha posto il seguente quesito:

in riferimento alla procedura in oggetto si segnala quanto segue:

- a) Bando pubblicato in data 23/04/18;*
- b) Scadenza presentazione offerta 01/06/18;*
- c) Il disciplinare richiede un Progetto Definitivo;*
- d) Non è presente nella documentazione di gara il PEF asseverato da parte di soggetto abilitato come stabilito dall'art 183 del D.Lgs 50/2016;*
- e) Le relazioni relative alle prestazioni illuminotecniche richieste fanno riferimento alla normativa UNI 11248 ottobre 2012, superato dalla nuova edizione del 2016;*

Alla luce di quanto evidenziato si richiede nell'ordine quanto segue:

- 1. Proroga alla scadenza prevista di almeno 1 mese, poiché il tempo previsto per la redazione di una progettazione definitiva non è congruo vista l'estensione del Parco di illuminazione pubblica del Comune di Pianiga;*
- 2. Pubblicazione del PEF asseverato da soggetto abilitato come indicato al punto d);*
- 3. Il progetto di fattibilità a base di gara a quale norma illuminotecnica fa riferimento in termini di risparmio energetico?*

Risposta

Come da indicazione del RUP, geom. Sandro Niero, al quesito viene data risposta nei termini che seguono:

Premesso che la pubblicazione degli atti di gara è avvenuta nel pieno rispetto dei termini temporali previsti dal Codice e che il PEF è nella documentazione originariamente approvata dall'Ente, resa disponibile quale PEF nella documentazione di gara da subito e con l'estratto del foglio riportante anche l'asseverazione quale integrazione, si precisa che le norme UNI 11248 servono ad individuare la categoria illuminotecnica della strada oggetto di progettazione, i cui requisiti prestazionali vengono desunti con riferimento alle norme UNI 13201, parte seconda.

L'applicazione della versione 2016 della norma 11248 (e conseguente riferimento alla 13201-2 del 2016) o della versione 2012 (con riferimento alla versione 2004 della 13201-2), non porta alla progettazione di impianti sostanzialmente diversi, in particolare per il tipo di strade in essere nel Comune di Pianiga e per le necessarie semplificazioni ed approssimazioni connesse alla scelta di una specifica serie di apparecchi illuminanti e dello stato reale dei luoghi.

Peraltro la versione novembre 2016 della norma 11248 è solo una lieve evoluzione della precedente versione 2012, resasi necessaria in quanto era venuto meno il riferimento alla norma 13201-2:2004, sostituita dal febbraio 2016 dalla nuova versione 13201-2:2016, con variazione delle denominazioni delle categorie illuminotecniche (da ME1...ME6 a M1...M6, ecc.).

In considerazione che non tutti i software disponibili per la progettazione illuminotecnica sono stati aggiornati ai più recenti riferimenti normativi (es. Dialux 4.13 del 2017, ecc.) ed al fine di dover favorire la più ampia partecipazione di concorrenti alla gara in argomento, si ritiene che per il progetto definitivo da presentarsi quale offerta tecnica sia ammissibile la progettazione illuminotecnica sia con riferimento alla 11248:2016 (e e necessario riferimento alla 13201-2:2016) che con riferimento alla 11248:2012 (con conseguente riferimento alla 13201-2:2004), peraltro non comportando apprezzabili variazioni progettuali e (soprattutto) si ritiene senza variazioni economiche per la concessione. L'importante è la coerenza normativa delle norme 11248 e 13201-2 utilizzate.

Solo in occasione delle successiva progettazione esecutiva, a carico del concessionario che verrà individuato con la presente procedura di gara, verrà richiesta obbligatoriamente una progettazione rispondente ai riferimenti normativi aggiornati del 2016 o che saranno entrati in vigore a quel momento.

Alla luce di quanto sopra non si ritiene di dover prorogare le date per la presentazione dell'offerta valutate congrue all'inizio della procedura, anche perché le specificazioni e la documentazione ulteriormente resa disponibile (ma già esistente al momento dell'indizione della gara) non hanno portato elementi di variazione sulla eventuale progettazione iniziata dal concorrente.

Infine, il generico riferimento di risparmio energetico è quello dato dalla L. R. Veneto n.17/2009, oltre ad ogni riferimento normativo o criterio progettuale che il concorrente vorrà ulteriormente adottare, descrivendolo nelle relazioni di offerta tecnica e che verrà considerato dalla commissione giudicatrice nei limiti e riferimenti dati dai criteri di valutazione della gara in essere.

Mestre, 25.05.2018

Il Dirigente
dr. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)